

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### ***PREMESSA***

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Obiettivo delle norme introdotte con il presente regolamento, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con il presente regolamento inoltre l'I.T.C. LIBERO GRASSI anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si vuole introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

### **Art. 1 - ORARIO DELLE LEZIONI, ATTIVITA' INTEGRATIVE e di SUPPORTO ALL'OFFERTA FORMATIVA**

L'orario delle lezioni si articola in due fasce orarie, dal lunedì al venerdì: la prima dalle 8:00 alle 11:00, la seconda dalle 11:15 alle 14:15.

E' prevista una interruzione delle lezioni, dalle ore 11:00 sino alle 11:15.

L'orario delle attività integrative e di supporto all'O.F.: dalle ore 14:30 alle ore 17 00 dal lunedì al venerdì e sabato, occorrendo, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

### **• Art. 2 - APERTURA CANCELLI**

Il cancello centrale è aperto:

- dalle ore 7:55 alle ore 8:00 per consentire l'ingresso degli alunni ;
- dalle ore 11:00 alle ore 11:15 per l'interruzione didattica ;
- alle ore 13:15 ed alle ore 14:15.

### Il cancello laterale è aperto:

- dalle ore 7:50 alle ore 8:00 per permettere l'ingresso **a motore spento** e relativo posteggio negli spazi consentiti dei motocicli (la precedenza è legata esclusivamente all'orario d'arrivo).
- alle ore 13:15 ed alle ore 14:15 per permettere l'uscita, sempre **a motore spento** dei motocicli:

### • **Art. 3 - RITARDI - USCITE ANTICIPATE**

- Trascorso l'orario d'ingresso non è consentita l'entrata in classe degli alunni.

Qualora il ritardo risulta giustificato, gli alunni saranno ammessi in classe con decisione della Presidenza.

L'ingresso a seconda ora è consentito non più di una volta al mese col permesso della Presidenza, presentando sempre una giustificazione scritta al momento oppure il giorno successivo ; tali permessi saranno comunque sospesi dal mese di aprile fatti salvi i casi eccezionali.

Non è consentita l'uscita degli alunni prima del termine delle lezioni. Essa potrà essere autorizzata dalla Presidenza e per gravi motivi.

L'alunno minorenne dovrà essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà.

Le autorizzazioni di uscita anticipata possono essere date solo alla fine dell'ora di lezione.

Per motivi contingenti, la Presidenza può modificare l'orario delle lezioni posticipando l'entrata o anticipando l'uscita delle lezioni, dandone, preavviso. Se non è stato possibile tale preavviso, non sarà consentito l'uscita anticipata dei minorenni.

### • **Art. 4 - GIUSTIFICAZIONI**

PREMESSA: La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le altre attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici .

Gli alunni che si assentano potranno essere ammessi in classe solo se forniti di richiesta di giustificazione compilata da un genitore nell'apposito libretto rilasciatogli dalla Segreteria dell'istituto. I maggiorenni potranno giustificare personalmente sempre nell'apposito libretto. Gli alunni giustificheranno le assenze con il Docente della 1a ora di lezione. La mancata esibizione di richiesta di giustificazione che si protragga per più di 3 giorni deve essere giustificata personalmente da uno dei genitori. Ogni 10 assenze non consecutive la richiesta dovrà essere personalmente giustificata dal genitore (vale anche per i maggiorenni) presso la Vice Presidenza. Superati i 5 giorni consecutivi d'assenza, gli alunni dovranno esibire oltre la richiesta di giustificazione, un certificato medico attestante il perfetto stato di salute.

I Docenti Coordinatori eserciteranno un oculato controllo sulle assenze degli alunni e, nel caso esse si ripetano, sono tenuti ad informare tempestivamente le famiglie.

Le assenze collettive saranno considerate arbitrarie a tutti gli effetti.

### • **Art. 5 - DISCIPLINA**

Durante le ore di lezione ordinariamente non è permesso agli alunni di uscire dall'aula. Solo per giustificati motivi e con il permesso dell'insegnante dell'ora gli alunni potranno uscire uno alla volta.

E' vietato uscire dalla classe, durante la momentanea assenza del Docente nel cambio dell'ora. Il cambio dei Docenti avverrà nel modo più sollecito e puntuale.

Le macchine distributrici di bevande possono essere utilizzate solo durante l'interruzione didattica.

Il telefono pubblico può essere utilizzato durante l'interruzione didattica e per brevi comunicazioni. Solo in casi eccezionali, con il permesso del Docente dell'ora, potrà essere utilizzato durante l'orario delle lezioni.

“L'uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato. Il divieto deriva dai doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

La violazione di tale divieto da parte degli allievi configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale si applicano le seguenti sanzioni:

ritiro immediato e temporaneo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte dei docenti di turno che li consegneranno al Dirigente Scolastico. Tali oggetti saranno restituiti al genitore o a chi ne esercita la patria potestà previa convocazione;

nel caso in cui l'alunno dovesse essere trovato una seconda volta a fare uso improprio del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, il consiglio di classe deciderà di applicare una sanzione di natura risarcitoria – riparatoria quale ad es. riordino dell'aula di appartenenza, estirpazione erbacce nelle airole della scuola e/o pulizia del giardino, etc.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.”

L'alunno terrà sempre un comportamento corretto e dignitoso nei confronti del Preside, dei Docenti, del Personale Non docente e dei compagni, nel contesto di un rispetto reciproco.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (Art. 3 Comma 5 D.P.R. n. 249 G.U. s.g.175 del 29.7.98) e non manomettere e/o danneggiare i dispositivi e la segnaletica di sicurezza (comportando tali azioni sanzioni sia di tipo civile che penale).

Le aule sono di norma corredate da:

un vocabolario di Italiano, due vocabolari di lingua straniera, un atlante geografico, un codice (per le classi del triennio), un cancellino, un elenco delle videocassette in dotazione, un elenco dei libri della biblioteca. Il tutto si trova nell'aula, all'interno di un armadietto le cui chiavi sono affidate al Coordinatore di classe e al Rappresentante di classe degli alunni primo eletto. Tutta la classe ne è comunque responsabile.

Gli alunni che procurano danni, oltre ad essere tenuti al risarcimento, andranno incontro alle sanzioni disciplinari che verranno stabilite dagli organi competenti. Gli alunni, a carico dei quali si inizia un'azione disciplinare che prevede la sospensione per più di 5 giorni, hanno il diritto di esporre le proprie giustificazioni e ad esibire eventuali prove a discolpa..

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (Art. 4 Comma 5 D.P.R. n. 249 G.U. s.g.175 del 29.7.98);

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento** dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal Consiglio di Classe.( Art. 4 Comma 6 D.P.R. n. 249 G.U. s.g.175 del 29.7.98 )

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni disciplinari.

#### Elenco delle sanzioni:

**A)** Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono definite ed individuate dal Dirigente Scolastico, e da lui irrogate sentito il coordinatore del consiglio di classe.

**B)** Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

Tali suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (Art. 4 - comma 9 bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

(Comma 9 bis).

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Il decreto legge del 1 settembre 2008 n.137 così prevede che la votazione sul comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dal consiglio di istituto.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che presiede e uno da un docente, da un genitore e da uno studente eletti dal consiglio di istituto tra i suoi rappresentanti.

L'introduzione del patto di corresponsabilità, all'inizio di ogni anno scolastico viene sottoscritto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti ed è orientato a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" è uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie ed è allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante come allegato A.

Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti

degli studenti.

## **Art. 6 - DIVIETO DI FUMO**

In ottemperanza alla legge statale che vieta il fumo in tutti i locali pubblici e alle numerose circolari ministeriali che perentoriamente invitano al rispetto di tale legge in tutti i locali scolastici, si sottolinea che tale assoluto divieto vige non solo nelle aule ma in tutti i locali dell'istituto (bagni, corridoi, ecc.).

Tutte le componenti della scuola sono invitate a rispettare e fare rispettare la legge.

## **Art. 7 - VIGILANZA**

Il personale Docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni. Il personale ausiliario è chiamato ad esercitare all'ingresso e all'uscita e durante le ore di lezione, un'attenta vigilanza nei corridoi (ed in particolare nei pressi dei servizi igienici) ed anche nelle aule durante il cambio dell'ora ed in caso di altre eventuali momentanee assenze dei Docenti.

Nell'ambito delle modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti è consentito alla scuola di richiedere all'atto dell'iscrizione, o comunque all'inizio dell'anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere attiva la piena partecipazione delle famiglie.

Questo accordo conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola.

Cosicché le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche, o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento d'istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Dirigenti, Docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.

L'inosservanza di questo dovere è corpo di valutazione disciplinare.

## **Art. 8 - DIRITTI DEGLI STUDENTI**

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. (C. 2)

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. (C. 3)

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento. (C. 4)

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. (C. 5) (Art. 2 Commi 2 - 3 - 4 - 5 D.P.R. n. 249 G.U. s.g.175 del 29.7.98)

## **Art. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DELLE AULE SPECIALI**

La direzione della biblioteca è affidata ad un Docente e può avvalersi della collaborazione di personale amministrativo all'uopo designato.

L'accesso alla biblioteca è garantito nei seguenti giorni con questo orario :

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

I laboratori di fisica - chimica, di scienze, le aule video sono accessibili dalle ore 8:00 alle ore 14:15 a tutte le classi i cui insegnanti ne fanno richiesta.

I laboratori di informatica sono utilizzati, da tutte le classi, secondo l'orario stabilito.

## **Art. 10 - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA**

Gli incontri pomeridiani si effettueranno secondo un calendario stabilito, in linea di massima, dal piano annuale delle attività.

Gli incontri mattutini si effettueranno in una settimana nell'arco del mese, secondo il calendario stabilito dalla Presidenza e secondo l'orario stabilito dai singoli Docenti.

Il Preside riceve il VENERDI' dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e tutti gli altri giorni previo appuntamento concordato.

## **Art. 11 - INGRESSO ESTRANEI**

Ogni estraneo (ex alunni compresi) che vorrà accedere alla scuola dovrà lasciare in portineria un documento di identità e riceverà un relativo pass che gli consentirà di andare a tutti gli uffici.

## **Art. 12 - SERVIZIO SEGRETERIE**

L'orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria è garantito nei seguenti giorni e col seguente orario :

Segreteria Didattica: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Segreteria Amministrativa: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

## **Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

La convocazione degli organi collegiali elettivi deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiori a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.

#### **Art. 14 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

#### **Art. 15 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Ciascuno organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

#### **Art. 16 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE**

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

#### **Art. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

Il consiglio di classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

#### **Art. 18 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi o da parte del D.S. su delega dell'U.S.P., è disposta dal D.S.

## **Art. 19 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voto è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Con le stesse modalità vengono eletti i responsabili del Consiglio d'Istituto nella Giunta esecutiva.

## **Art. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Gli atti deliberativi, iscritti all'O.d.g., devono essere depositati in segreteria cinque giorni prima della seduta ordinaria e due giorni prima di quella straordinaria.

## **Art. 21 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d'Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di venti giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al D.S. dal Segretario del consiglio; il D.S. ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Allo scadere dei dieci giorni, tale copia è depositata nell'ufficio di segreteria dell'Istituto, dove già sono stati depositati i verbali e tutti gli atti scritti preparatori.

Tali documenti sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

## **Art. 22 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

Gli studenti hanno diritto mensilmente ad una assemblea studentesca d'Istituto della durata massima di quattro ore e ad una assemblea di classe della durata di due ore.

Alle assemblee d'Istituto, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici ; detta partecipazione deve essere autorizzata dal D.S.

Non possono avere luogo assemblee a partire dal mese di maggio.

Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere, oltre al D.S. o a un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

I Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o su richiesta del 30% degli studenti o da tutti i componenti della rappresentanza studentesca nel C.I.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al D.S. almeno cinque giorni prima.

Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Come atto preliminare nella prima assemblea dell'anno scolastico si insedierà il Presidente che avrà il compito di coordinare i lavori e moderare gli interventi, si nominerà anche il Segretario che avrà il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

L'ordine del giorno sarà stabilito dalle risultanze delle proposte suggerite dalle assemblee di classe e concordato dalla assemblea dei Rappresentanti di classe come si evince dai relativi verbali.

Le delibere espresse dall'assemblea studentesca saranno presentate al D.S. e costituiranno momento di contrattazione della volontà studentesca (patto formativo).

Le delibere definitive approvate anche dalla Presidenza devono essere ufficialmente rese pubbliche a tutte le classi per iscritto, siglate dal D.S. e dai Rappresentanti d'Istituto.

## **Art. 23 - ASSEMBLEE DEI GENITORI**

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. I Rappresentanti dei genitori possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il D.S..

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori.

Il D.S. autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo.

L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento visionato dal Consiglio d'Istituto.

All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il D.S. e gli insegnanti.

#### **Art. 24 - ASSEMBLEE DEI DOCENTI**

I Docenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'Istituto, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro-capite per anno scolastico.

L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Per il personale Docente, in ciascun Istituto può essere tenuta di norma una assemblea al mese, e comunque non più di due.

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai Capi d'Istituto delle scuole interessate all'assemblea.

Il D.S. avvisa il Personale coinvolto nell'assemblea e raccoglie la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del Personale in servizio nell'orario d'assemblea.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Ai Docenti, inoltre, è riservata la possibilità di riunirsi dietro loro istanza a scadenza mensile, in orario non di servizio nei locali dell'Istituto per approfondire, elaborare e dibattere le problematiche inerenti alla loro professionalità, alle esigenze didattiche e ai rapporti con l'istituzione scolastica.

La data dell'assemblea sarà concordata col D.S. almeno cinque giorni prima.

#### **Art. 25**

Per quanto non specificatamente espresso nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.